

dato dagli Uffiziali nelle rispettive Guardie , facendo che li Timonieri , e gli altri Marinari adempiscano con esattezza , e vigilanza alle proprie incombenze .

13

Ne' Porti egualmente avrà cura , che li Marinari stessi facciano le Guardie con vigilanza , ed attenzione , e se scuoprissi in alcuno qualche negligenza , o difetto , farà in dovere d'avvertirne il proprio Capitano , per quell'emenda , che richiedesse il trascorso , com' all' Articolo 35.º , del Titolo Marinari .

14

Ne' viaggi , oltre di accudire al meccanismo delle Manovre , ed al corredo del Bastimento , dovrà pure prestarsi con la di lui opera alla Navigazione , dirigendosi , e consigliando sulle ricerche , che gli fossero fatte dal Capitano , massime nelle perigliose combinazioni del Mare , ed in altre occorrenze , come agli Articoli 30.º , e 46.º del Titolo Capitanj .

15

Veglierà con tutta l'attenzione sul fuoco , affinchè per esso non segua danno ; mentre seguindone per sua colpa , o negligenza , farà tenuto a rifare inalterabilmente il pregiudizio per esso inferito .